

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 67 del 13/12/2024

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione oneri dott. Simone Carmignani per incarico nucleo di valutazione anno 2024

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)
Favorevole

F.to

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole

F.to

Il responsabile del settore

F.to Francesca Ciafrino

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 18/12/2024 al 02/01/2025 al n. 131 del Registro delle Pubblicazioni

IL VICESEGRETARIO
F.to Dott. Francesco Pesci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che:

- con Delibera del Presidente della Regione Lazio n. T00035/2021 il Sig. Giovanni Giuliani è stato nominato Commissario Straordinario Liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;
- con decreto n. 4 del 15.07.2024 del Commissario Straordinario la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo di codesto Ente;

Richiamata:

- la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n. 31 del 23/11/2023 con la quale si approva aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;
- la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n. 32 del 23/11/2023 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2024/2026;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunitaria n.11 del 19.03.2015 si costituiva il nucleo di valutazione, quale organo monografico, composto da un solo membro esterno, esperto in materia, persona fisica;
- in tale atto si incaricava delle funzioni del nucleo di valutazione di questo Ente, il Dott. Carmignani Simone di Civitavecchia esperto del settore dietro un compenso di € 1.000,00 annue comprensive di IVA e rivalsa INSP;
- con delibera di Giunta Comunitaria n. 26 del 23.10.2024 si è inteso prorogare il suddetto incarico al dott. Simone Carmignani per ulteriori anni 3 fino al 31.12.2026;
- nella suddetta deliberazione si è stabilito che al Dott. Simone Carmignani verrà corrisposto un compenso di € 1.000,00 annuo compreso IVA e rivalsa INPS;

Viste le fatture pervenute tramite il sistema di interscambio dal dott. Simone Carmignani n. 31/P del 05.06.2024 e registrata al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 452 e n. 143/P del 02.12.2024 e registrata al protocollo dell'Ente in data 03.12.2024 con il n. 946 , entrambe di complessive € 500,00;

Accertata la regolarità delle suddette fatture e che nulla osta alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della medesima spesa;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1) di liquidare le seguenti fatture emesse dal dott. Simone Carmignani:

- n. 31/P del 05.06.2024 e registrata al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 452

- n. 143/P del 02.12.2024 e registrata al protocollo dell'Ente in data 03.12.2024 con il n. 946, entrambe di complessive € 500,00 per l'incarico di nucleo di valutazione di questo Ente per l'anno 2024;
- 2) Di imputare la somma di € 1.000,00 al capitolo 10120301 del bilancio corrente esercizio 2024;
- 3) Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
